

Rep. n. 5

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE
COMUNI MODENESI AREA NORD DEL SERVIZIO ASSISTENZA
ANZIANI**

Il giorno trenta gennaio duemilaquattro
(30/01/2004), nella Sede dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con la
presente convenzione, tra i signori:

- NERI Mila, nata a Camposanto (MO) il 30 luglio 1962, la quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del
COMUNE di CAMPOSANTO (codice fiscale: 82000370369) con sede a
Camposanto (MO), via Baracca n.11, in esecuzione della deliberazione di
Consiglio comunale n. 5 del 29.1.2004, dichiarata immediatamente
eseguibile;

- SABBATINI Alberto, nato a Medolla (MO) l'8 aprile 1940, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-
tempore del COMUNE DI CAVEZZO (codice fiscale: 82000510360) con
sede a Cavezzo (MO), via Cavour n.36, in esecuzione della deliberazione di
Consiglio comunale n. 9 del 29.1.2004, dichiarata immediatamente
eseguibile;

- MANTOVANI Ivano, nato a Mirandola (MO) il 15 gennaio 1957, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-
tempore del COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA (codice fiscale:

00221740368) con sede a Concordia sulla Secchia (MO), piazza della Repubblica n.19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 27.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- SORAGNI Raimondo, nato a Guastalla (RE) il 14 ottobre 1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di FINALE EMILIA (codice fiscale: 00226970366), con sede a Finale Emilia (MO), piazza Verdi n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 26.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- RINALDI Enzo, nato a Medolla (MO) il 27 febbraio 1943, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MEDOLLA (codice fiscale: 00263540361) con sede a Medolla (MO), via Roma n. 85, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 26.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- COSTI Luigi, nato a Frassinoro (MO) il 10 maggio 1954, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MIRANDOLA (codice fiscale: 00270570369), con sede a Mirandola, piazza Costituente n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- CESTARI Mauro, nato a San Felice Sul Panaro (MO) il 5 settembre 1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN FELICE sul PANARO (MO) (codice

fiscale: 00668130362) con sede a San Felice sul Panaro, via Mazzini n.13, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 28.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- BULGARELLI Barbara, nata a San Possidonio (MO) il 29 maggio 1962, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN POSSIDONIO (codice fiscale: 00221750367) con sede a San Possidonio (MO), via Martiri della Libertà n.14, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 26.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- FREGNI Volmer, nato a San Prospero (MO) il 23 maggio 1950, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN PROSPERO (codice fiscale: 82002070363), con sede a San Prospero, via Pace n.2, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 27.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- SORAGNI Raimondo, nato a Guastalla (RE) il 14 ottobre 1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (codice fiscale: 91019940369), con sede a Medolla (MO), via Roma n.85, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 8 del 30.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso:

* che con atto costitutivo sottoscritto in data 21 novembre 2003, Rep. 25691, i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice Sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno costituito l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;

* che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni relative al Servizio Assistenza Anziani, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

* che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 30.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha accettato il trasferimento del servizio in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord del Servizio Assistenza Anziani (SAA), già gestito in forma associata mediante apposito Accordo di Programma facente capo all'Associazione Comuni Modenesi Area Nord.

Il Servizio Assistenza Anziani ha il compito di garantire il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane, come specificato nella legge regionale n.5/94.

Il Servizio Assistenza Anziani fa riferimento all'Accordo di Programma Area Anziani (allegato alla presente convenzione sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale) sottoscritto in data 1° dicembre 2000, con atto Rep. n. 24608 del Comune di Mirandola, tra i nove comuni aderenti all'Unione, l'Azienda Sanitaria Locale di Modena, l'IPAB Centro Integrato Servizi Anziani di Mirandola e l'IPAB Casa Protetta "A.Modena" di San Felice sul Panaro. Tale accordo scade il 30 giugno 2004 con previsione di rinnovo, previo accordo tra le parti.

Art. 2 – Funzioni trasferite

L'esercizio unificato delle funzioni trasferite, comprende:

- a) il precitato Accordo di Programma con la gestione di rapporti ed attività ivi previsti;
- b) le attività di coordinamento e programmazione, come di seguito elencate e conformi all'Accordo di Programma, del Servizio Assistenza Anziani il quale:
 1. garantisce la conoscenza della domanda attuale e potenziale della popolazione anziana residente nel Distretto, al fine di favorire la messa a punto di linee coerenti con le esigenze locali e condivise dai servizi;
 2. assicura, nell'ambito territoriale dei comuni aderenti all'Unione, l'omogeneizzazione dei criteri di accesso ai servizi del territorio perché

siano in grado di rispondere in modo esauriente e razionale al mix di bisogni e all'evoluzione della domanda;

3. assicura lo sviluppo organico dei servizi della rete nel territorio;
4. raccorda le funzioni sociali con quelle sanitarie dell'Azienda e del Presidio Ospedaliero;
5. fornisce consulenza e supporto gerontologico e geriatrico ai servizi, per sviluppare cultura in tal senso, favorire la qualificazione delle prestazioni e del personale e omogeneizzare gli strumenti professionali ed operativi;
6. assicura la valutazione della richiesta e della situazione dell'anziano, tramite l'UOL e l'UVG, al fine di avviarlo, secondo il tipo di bisogno, alla rete dei servizi sociali, sanitari, e dei servizi integrati socio-sanitari;
7. persegue la massima diffusione delle informazioni sui servizi esistenti nel territorio sulla loro attività e i loro progetti con l'aiuto di tutti i mezzi di comunicazione, che possono essere attivati direttamente o attraverso le opportunità fornite dagli Enti firmatari;
8. promuove raccordi e confronti periodici con le associazioni di volontariato impegnate nell'assistenza agli anziani, nonché con le OOSS rappresentative degli anziani;
9. svolge un monitoraggio sullo stato di attuazione e di utilizzo della rete dei servizi integrati, verificando anche la qualità delle prestazioni, dotandosi di un proprio sistema informativo e di monitoraggio costante dell'attività;

10. raccoglie ed elabora i dati informativi sui servizi per gli anziani esistenti sul territorio, al fine di monitorare la situazione ed avere elementi utili alla programmazione del lavoro; tali dati sono messi a disposizione, oltre che degli Enti firmatari, anche delle OO.SS. del Pensionati;
11. elabora modelli e parametri di riferimento per l'organizzazione e la gestione dei servizi, per assicurare agli anziani del territorio dell'Unione, coincidente con quello del Distretto, uguali opportunità di trattamento assistenziale e sanitario nei diversi Comuni e tra pubblico e privato;
12. promuove ed organizza le campagne di prevenzione, informazione e di educazione sanitaria rivolte alla popolazione anziana;
13. promuove ed organizza, anche in collaborazione con gli enti istituzionali preposti, le attività di formazione e aggiornamento del personale;
14. assicura il raccordo operativo tra gli operatori dei servizi;
15. coordina la propria attività con quella degli altri SAA.

Al Servizio Assistenza Anziani è attribuito il compito di promuovere e stimolare la realizzazione dei programmi concordati e, in caso di inadempienze o ritardi, di sollecitare l'intervento dei responsabili degli Enti.

La potestà regolamentare sui servizi per anziani comunali rimane in capo ai singoli Comuni; in ogni caso i Comuni si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare relativamente agli aspetti gestionali dei servizi per anziani.

c) Le seguenti attività in gestione diretta:

1. Servizio di Telesoccorso/Teleassistenza;

2. assegnazione di contributi denominati "Assegno di cura – area anziani";
3. autorizzazione degli ingressi degli anziani non autosufficienti nei 20 posti di casa protetta convenzionati con l'Hesperia Residence di S. Felice e in tutti i posti di RSA;
4. Progetto Demenze, attivando in particolare le consulenze psicologiche, legali, assistenziali ed ambientali al Consultorio per le demenze.

Art. 3 – Sede del Servizio Assistenza Anziani

La sede centrale del Servizio Assistenza Anziani dell'Unione è collocata presso gli uffici del Centro Servizi in via Lino Smerieri, 1/A a Mirandola, secondo quanto previsto nell'Accordo di Programma..

Tale sede potrà essere trasferita in altri luoghi con provvedimento della Giunta dell'Unione.

Art. 4 - Decorrenza e durata della convenzione

Il trasferimento del Servizio all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla stipula della convenzione ed hanno durata pari a quella dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Art. 5 – Flussi informativi

L'Unione trasmette ai Comuni, e ove necessario agli altri enti che hanno sottoscritto l'accordo di programma, copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi al servizio.

L'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette inoltre:

- a) bozza del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 ottobre;
- b) schema definitivo del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 novembre;
- c) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione, subito dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.

Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.

L'Unione trasmette ai Comuni le verifiche di bilancio effettuate nel corso dell'anno, nel caso in cui tali verifiche dovessero comportare apprezzabili variazioni degli oneri posti a loro carico. In ogni caso vengono trasmessi: la verifica degli equilibri di bilancio da approvare nel mese di settembre; l'assestamento di bilancio da approvare nel mese di novembre.

Entro trenta giorni dall'approvazione vengono trasmessi il conto consuntivo, il consuntivo del Peg, il rapporto di gestione e la contabilità analitica. Il conto consuntivo è corredato dal piano definitivo di riparto degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.

Art. 6 - Dotazione organica

Al Servizio Assistenza Anziani viene attribuita la seguente dotazione organica iniziale:

Comune di Provenienza	Profilo Professionale	Cat.	n.
Comune di Mirandola	Funzionario Capo Servizio (contratto di lavoro di alta specializzazione)	D3	1
	Capo cuoco (assegnato con funzioni amministrative)	B3	1

per un numero complessivo iniziale di 2 addetti a tempo pieno che vengono impiegati senza alcun vincolo di provenienza.

Inoltre, sono attualmente in essere i seguenti incarichi professionali e collaborazioni coordinate e continuative disposti dal Comune di Mirandola:

Comune di Mirandola	Operatore socio sanitario (contratto di co.co.co.)	1
	Psicologo per consulenze psicologiche nel Consultorio demenze (incarico professionale)	1
	Psicologo consulente per l'adattamento ambientale e domestico nel Consultorio per le demenze (incarico professionale)	1
	Avvocato per le consulenze legali e previdenziali nel Consultorio per le demenze (incarico professionale)	1
	Psicologa e formatore a supporto della riorganizzazione del SAD (incarico professionale)	1
	Studio Metis di Modena per attività a supporto riorganizzazione SAD (incarico professionale)	1

La dotazione organica del servizio viene annualmente determinata con il Piano delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Il personale della dotazione organica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contratto di lavoro di alta specializzazione, attualmente impiegato presso il servizio associato, viene assegnato dal Comune di Mirandola all'Unione mediante comando.

I comuni, nel corso dell'anno, con riferimento al proprio personale comandato, possono chiederne, motivandola, la restituzione. In tal caso l'Unione, entro sei mesi dalla richiesta, restituisce il personale al Comune richiedente e provvede alla sostituzione nelle forme ritenute opportune.

I contratti di lavoro delle collaborazioni coordinate e continuative e gli incarichi professionali, evidenziati nella tabella sopra riportata, vengono trasferiti all'Unione.

L'Unione può avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo (incarichi professionali, co.co.co. ecc.).

In caso di assenza dal lavoro di uno o più dipendenti comandati, conseguente a particolari situazioni sopravvenute (es. malattie, aspettative, astensioni obbligatorie) e tale da determinare una turbativa al corretto espletamento del servizio, si provvede mediante rapporti di lavoro posti in essere dall'Unione o con altro personale comandato dagli enti convenzionati individuato di comune accordo.

Il rapporto di lavoro ed i relativi atti di gestione del personale comandato sono di competenza del Comune titolare del rapporto di lavoro, mentre il rapporto funzionale fa capo all'Unione.

Il rapporto di lavoro del personale comandato e l'attribuzione del salario accessorio sono disciplinati con le modalità previste dalla normativa vigente, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti

locali e dagli accordi decentrati integrativi stipulati dai comuni e/o dall'Unione.

Art. 7 – Capo Servizio

Il responsabile del Servizio Assistenza Anziani viene individuato nell'attuale Funzionario, già responsabile del Servizio Intercomunale facente capo all'Associazione Comuni Modenesi Area Nord.

Al Capo Servizio è attribuita la direzione del Servizio; ha altresì il compito di:

- assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività di cui all'art.2;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del servizio, finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli organi di governo;
- coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;
- assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;
- gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;
- mantenere i rapporti con i referenti interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;
- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;

- garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- coordinare eventuali gruppi di lavoro intercomunali;
- fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del Servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Capo Servizio, le relative funzioni vengono svolte dall'Istruttore Direttivo individuato dal Capo Servizio con proprio provvedimento, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In mancanza dell'Istruttore Direttivo tali funzioni vengono svolte dal Direttore Generale dell'Unione o suo delegato.

Art. 8 - Beni strumentali

Le attrezzature tecniche e i beni mobili che erano in dotazione alla sede del Servizio Assistenza Anziani Intercomunale facente capo all'Associazione Comuni Modenesi Area Nord, vengono destinati come segue:

- quelli di proprietà del Comune di Mirandola, risultanti dall'allegato B, vengono assegnati in comodato gratuito al Servizio Assistenza Anziani e assunti in carico dall'Unione stessa;
- quelli acquistati nel periodo della gestione in forma associata, risultanti dall'allegato C, trasferiti in proprietà all'Unione.

In caso di recesso di uno dei Comuni aderenti o di scioglimento dell'Unione, i beni concessi in comodato gratuito sono automaticamente riconsegnati all'ente proprietario.

I Comuni aderenti, in caso di recesso, non hanno alcun diritto in merito ai beni strumentali di proprietà dell'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione, per i beni strumentali di proprietà dell'Unione trova applicazione l'articolo 6, comma 2, dello Statuto dell'Unione.

Art. 9 - Ripartizione delle spese

Le spese del Servizio Assistenza Anziani sono rappresentate dalle spese sostenute per il funzionamento del servizio e per la gestione dei progetti assegnati annualmente. Tutte le spese di funzionamento saranno previste, nel bilancio dell'Unione, e saranno ripartite, per quanto attiene alle quote a carico dei comuni, mediante il criterio del riparto in proporzione al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di gestione. In sede di riparto delle suddette spese, i comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti vedranno decurtata la quota a loro carico di un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.

Per alcune tipologie di spese si conviene espressamente quanto segue:

- a) Spese di personale: gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale comandato viene erogato e pagato direttamente da ciascun comune cui fa capo il rapporto di impiego.
- b) Spese dello spazio sede del servizio con utenze promiscue: rientrano nelle spese del Servizio Assistenza Anziani unicamente le spese dello

spazio occupato dalla sede. La spesa dello spazio, calcolata con riferimento all'effettiva superficie degli uffici utilizzati e con esclusione degli spazi comuni, viene fissata, per il primo anno, forfetariamente, in euro 130,00/mq annuale ed è comprensiva del canone di affitto di euro 40,00 e delle spese di pulizia, energia elettrica, acqua, riscaldamento e manutenzione ordinaria pari a euro 90,00. Per gli anni successivi la spesa dello spazio viene determinata dall'Unione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, in accordo con il Comune interessato.

Poichè attualmente i locali sono messi a disposizione dall'ASL, si terrà conto delle altre spese come sopra individuate.

- c) Spese dello spazio in strutture autonome: nel caso in cui il Servizio ha sede in una struttura autonoma si tiene conto delle spese effettivamente sostenute.

Per tutte le spese di funzionamento del servizio sostenute direttamente dai singoli Comuni, l'Unione prevede nel proprio bilancio lo stanziamento necessario alla loro copertura. Nel corso dell'anno ed in sede di conto consuntivo vengono effettuati gli opportuni regolarizzi contabili.

Art. 10 – Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'Unione

Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7, 2° comma, dello statuto, viene comunicato all'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

I Comuni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

Art. 11 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 12– Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 13 - Registrazione

Il presente atto composto da n. 17 pagine scritte per intero e n. 11 righe della pagina diciottesima sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- A) Contratto del Comune di Mirandola, Rep. 24608 dell'1.12.2000
"Accordo di programma – area anziani”;
- B) Elenco Beni di proprietà del Comune di Mirandola assegnati in comodato;
- C) Elenco beni trasferiti all'Unione in proprietà.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOSANTO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVEZZO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CONCORDIA S.S.

IL SINDACO DEL COMUNE DI FINALE EMILIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MEDOLLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MIRANDOLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN FELICE S.P.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PROSPERO

IL PRESIDENTE DELL'U.C.M.A.N.

Con l'assistenza del Segretario, che, accertata la regolarità dell'atto, ne autorizza l'iscrizione a Repertorio.

IL SEGRETARIO

Dott. Alessio Primavera